

APPALTO

Direttore dei lavori

PRIVATO

Cass. civ. Sez. II, 30 maggio 2000, n. 7180

L'obbligazione del direttore dei lavori è un'obbligazione di mezzi, tuttavia ciò non significa che il suo incarico debba ritenersi limitato al riscontro della conformità dell'opera al progetto, giacchè il direttore dei lavori, come l'appaltatore (e a maggior titolo, attesa la sua preparazione tecnica), è tenuto all'individuazione e alla correzione di eventuali carenze progettuali che impediscono quella "buona riuscita" del lavoro per la quale egli è tenuto ad adoperarsi: (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità del direttore dei lavori per la mancata coibentazione dei pilastri di un edificio, con conseguente condensazione di umidità all'interno degli appartamenti, benchè tale accorgimento, non fosse previsto dal progetto).

APPALTO PRIVATO - SOCIETA'
Cass. civ. Sez. II, 30-05-2000, n. 7180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -

Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -

Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -

Dott. Olindo SCETTINO - Consigliere -

Dott. Ettore BUCCIANTE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCOPIO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. CATERINA DA SIENA 46, presso lo studio dell'avvocato GRECO GIUSEPPE, che lo difende unitamente all'avvocato DE PASQUALE FRANCESCO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

COOP. EDILIZIA VESUVIO S.r.l. in persona del suo legale rapp.te p.t., MESSINA CALOGERO, DE LUCA GIUSEPPE, MATERA RAFFAELE, INGINO ANTONIO, TITA PAOLO, SETTE PASQUALE, TOSCANO BENITO, PUDDU LUIGI, MASTRANGELO GAETANO, BONANNO MARINO, SPERA LUIGI, SPERA ANTONIO, MERLETTO UGO, PIPERIS MICHELE, CAVENATI GIANPAOLO, LERCARA GIUSEPPE, RUSSO MICHELE, SONCIN VINCENZO, SCAVO GIUSEPPE, AVONA ROBERTO, D'AUTILIA ANTONIO, MANCUSO FRANCESCO, BIANCO GIUSEPPE, SCIASCIA GIOVANNI, PROFITA GIUSEPPE, LOT LUCIANO, SIMONDI BRUNO, PALERMO VITO, SPERA MARIO, DI SALVO LUCIANO, GELA GIUSEPPE, ZORZAN GIORGIO, SPERA EMANUELE, FURFARO GIUSEPPE, CAPELLINO FRANCESCO, RADIN MARCO, BERTA FRANCESCO, ZAPPAVIGNA BRUNO;

- intimati -

e sul 2^a ricorso n^a 06890/97 proposto da:

MESSINA CALOGERO, BONANNO MARINO, DE LUCA GIUSEPPE, SPERA LUIGI, MATERA RAFFAELE, SPERA ANTONIO, INGINO ANTONIO, TITA PAOLO, PIPERIS MICHELE, SETTE PASQUALE, CAVENATI GIANPAOLO, TOSCANO BENITO, LERCARA GIUSEPPE, PUDDU LUIGI, RUSSO MICHELE, MASTRANGELO GAETANO, SCAVO GIUSEPPE, SPERA MARIO, AVONA ROBERTO, DI SALVO LUCIANO, D'AUTILIA ANTONIO, CELA GIUSEPPE, MANCUSO FRANCESCO, ZORZAN GIORGIO, SPERA EMANUELE, SCIASCIA GIOVANNI, PROFITA GIUSEPPE, CAPELLINO FRANCESCO, LOT LUCIANO, SIMONDI BRUNO, BERTA FRANCESCO, ZAPPAVIGNA BRUNO, COOP.

EDILIZIA VESUVIO S.r.l. in persona del liquidatore LIONELLA TERESINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MARIA ADELAIDE 8, presso lo studio dell'avvocato MINUTILLO TURTUR R., difesi dall'avvocato UMMARINO RODOLFO, giusta delega in atti;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

PROCOPIO VINCENZO;

- intimato -

e sul 3^a ricorso n^a 07324/97 proposto da:

MESSINA CALOGERO, BONANNO MARINO, DE LUCA GIUSEPPE, SPERA LUIGI, MATERA RAFFAELE, SPERA ANTONIO, INGINO ANTONIO, TITA PAOLO, PIPERIS MICHELE, SETTE PASQUALE, CAVENATI GIANPAOLO, TOSCANO BENITO, LERCARA GIUSEPPE, PUDDU LUIGI, RUSSO MICHELE, MASTRANGELO GAETANO, SCAVO GIUSEPPE, SPERA MARIO, AVONA ROBERTO, DI SALVO LUCIANO, D'AUTILIA ANTONIO, CELA GIUSEPPE, MANCUSO FRANCESCO, ZORZAN GIORGIO, SPERA EMANUELE, SCIASCIA GIOVANNI, PROFITA GIUSEPPE, CAPELLINO FRANCESCO, LOT LUCIANO, SIMONDI BRUNO, BERTA FRANCESCO, ZAPPAVIGNA BRUNO, COOP.

EDILIZIA VESUVIO S.r.l. in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliati in ROMA VIA MARIA ADELAIDE 8, presso lo studio dell'avvocato MINUTILLO TURTUR R., difesi dall'avvocato UMMARINO RODOLFO, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

PRISMA S.n.c. in persona del Socio Amm.re MICELLINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIVININI 49, presso lo studio dell'avvocato LUNARI FULVIO, che lo difende unitamente all'avvocato RONDOLINO GIORGIO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonché contro

PROCOPIO VINCENZO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1360/96 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 31/10/96;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/99 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;

udito l'Avvocato Francesco FERRARA, per delega Avv. Giuseppe Greco, del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso principale e rigetto degli altri ricorsi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per rigetto dei ricorsi.

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 29 e il 31 agosto 1989 la s.r.l. cooperativa edilizia Vesuvio e trentotto assegnatari di appartamenti dell'edificio sociale, che era stato costruito a Venaria Reale in esecuzione di un contratto di appalto del 10 luglio 1985 dalla s.n.c. Prisma Edile, convennero quest'ultima e il direttore dei lavori Ing.

Vincenzo Procopio davanti al Tribunale di Torino, perché fossero condannati al risarcimento dei danni nella misura da accertare in corso di causa, esponendo: di aver riscontrato la presenza di gravissimi difetti nelle parti comuni del fabbricato e nei singoli alloggi, che imponevano riparazioni comportanti una spesa calcolata in lire 592.773.664; di aver pagato indebitamente la complessiva somma di lire 245.194.336, per opere indicate in ordini di servizio, ma in realtà già previste nel capitolato; di non aver potuto prendere possesso dell'immobile, a causa della mancata comunicazione dell'ultimazione dei lavori all'autorità amministrativa, da parte dell'appaltatrice. A tali domande resistettero entrambi i convenuti, contestandone la fondatezza. In particolare, per quanto ancora rileva in questa sede, la società Prisma osservò che l'opera era stata positivamente collaudata dall'arch. Maurizio Pegoraro, nominato dalla stessa cooperativa Vesuvio; Vincenzo Procopio, rilevato che la propria responsabilità era stata meramente ipotizzata senza il conforto di alcuna prova, chiese in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento della somma di lire 100.000.000, quale residuo del corrispettivo dovutogli per le prestazioni professionali che aveva svolto.

La causa, istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, fu decisa parzialmente con sentenza non definitiva del 2 dicembre 1995, di condanna della società Prisma e di Vincenzo Procopio, in forma generica, al risarcimento di quei soli danni che erano derivati dai due vizi di costruzione manifestatisi dopo collaudo, consistenti in scrostature dei muri ai lati della rampa di accesso alle autorimesse e in mancanza di coibentazione termica dei pilastri del palazzo. Con separata ordinanza furono impartite disposizioni per l'ulteriore corso del giudizio, ai fini della

quantificazione del pregiudizio subito da ognuno degli attori, nonché della determinazione dell'onorario dovuto all'ing. Procopio.

Impugnata separatamente da quest'ultimo e dalla società Prisma in via principale, nonché incidentalmente dalla cooperativa Vesuvio e dai trentotto suoi soci che avevano partecipato al giudizio di primo grado, la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Torino, che con sentenza del 31 ottobre 1996 ha escluso la responsabilità di Vincenzo Procopio per la scrostatura dei muri e quella della società Prisma per il difetto di coibentazione.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Vincenzo Procopio, in base a tre motivi, cui la cooperativa Vesuvio in liquidazione e trentadue degli altri originari attori hanno resistito con controricorso, formulando altresì tre motivi di ricorso incidentale, due dei quali sono stati fatti valere anche in un loro distinto e contestuale ricorso definito come principale, al quale la società Prisma ha opposto un proprio controricorso. La Vesuvio e i soci hanno anche presentato una memoria difensiva.

All'udienza del 25 maggio 1999, inizialmente fissata per la discussione, questa Corte ha disposto la riunione dei tre procedimenti e l'acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado.

Motivi della decisione

La cooperativa Vesuvio e i trentotto suoi soci, che hanno promosso il giudizio di primo grado e partecipato a quello di appello, vi hanno fatto valere, anche se contestualmente e congiuntamente, diritti distinti ed autonomi, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti dalla prima e da ognuno dei secondi, in conseguenza di difetti di costruzione pregiudizievoli, rispettivamente, per le parti comuni e per i singoli alloggi del fabbricato realizzato in appalto dalla società Prisma, sotto la direzione dei lavori dell'ing. Vincenzo Procopio. Si tratta quindi di cause scindibili, sicché nei confronti degli altri sei originari attori, che non hanno proposto ricorso, non deve essere ordinata né l'integrazione del contraddittorio, né la notificazione degli atti di impugnazione delle altre parti, essendo ormai decorso il termine stabilito *dall'art. 327 c.p.c.*

La società Prisma ha chiesto a questa Corte di verificare, anche di ufficio, se il ricorso della Vesuvio sia valido, osservando che la relativa procura è stata rilasciata dal liquidatore della cooperativa, dopo l'avvenuta sua cancellazione dal registro delle imprese, susseguente all'approvazione del bilancio finale, dal quale non risultano diritti oggetto di contenzioso o comunque in sospeso.

Il dubbio prospettato dalla resistente non ha ragione di essere, poiché l'estinzione di una società, come esattamente ha obiettato la Vesuvio nella sua memoria, consegue soltanto all'effettivo esaurimento di tutti i rapporti pendenti, né d'altra parte la cancellazione fa venire meno il potere di rappresentanza che compete al liquidatore (v., tra le più recenti, Cass. 29 maggio 1999 n. 5233).

Con il primo dei motivi adottati a sostegno del suo ricorso, Vincenzo Procopio si duole del mancato accoglimento, da parte della Corte di appello, delle proprie deduzioni circa l'illegittimità della pronuncia con cui il Tribunale lo aveva condannato, in forma generica, al risarcimento dei danni in favore degli attori, senza che costoro avessero chiesto la scissione del giudizio sull'an da quello sul quantum, né avessero formulato, neppure in sede di precisazione delle conclusioni, prove destinate a dimostrare i pretesi danni che lamentavano di aver subito: la decisione, secondo il ricorrente, è stata erroneamente confermata in appello - con violazione e falsa applicazione degli *art. 112, 278 c.p.c.*, 2697 c.c. - mentre avrebbe dovuto essere dichiarata nulla, per omessa

pronuncia su tutta la domanda, o comunque riformata mediante una pronuncia di rigetto, per difetto di prova.

La censura non è fondata.

È vero, infatti, che al giudice non è consentito emettere condanne in forma generica, se l'attore non lo abbia richiesto (o se il convenuto si sia opposto, come è sua facoltà). Tuttavia l'inosservanza di questa regola, di per sé, non comporta l'invalidità della decisione, come in via principale il ricorrente sostiene, ma semmai la sua erroneità, ove la fondatezza della pretesa fatta valere in giudizio non sia stata adeguatamente ed esaurientemente provata da chi vi era tenuto, poiché da ciò deriva che la domanda deve essere respinta, secondo la tesi subordinata prospettata dallo stesso Procopio (v., tra le tante, Cass. 18 aprile 1998 n. 3949). Non è questa, però, l'ipotesi che ricorre nella specie. Il Tribunale, infatti, ha constatato di non essere in grado di provvedere alla liquidazione del danno subito dagli attori, non già a causa di un mancato o inidoneo adempimento, da parte loro, dell'onere probatorio da cui erano gravati, bensì in conseguenza di insufficienze dell'elaborato peritale: il consulente tecnico di ufficio, avendo verificato che gli inconvenienti riscontrati nelle parti comuni dell'edificio (scrostature di muri) e nei singoli alloggi (presenza di macchie di muffa) derivavano da difetti di costruzione, non aveva "quantificato il danno", né "evidenziato la percentuale di risarcimento spettante ai singoli attori". Si tratta dunque, come è palese, di carenze che in nessun modo possono essere addebitate alla Vesuvio e ai suoi consorti in lite, dato che la consulenza è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti, in quanto strumento di ausilio al giudice, in valutazioni che richiedono particolari cognizioni tecniche.

Con il secondo motivo di ricorso (numerato come I/B) Vincenzo Procopio, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2236, in relazione agli [art. 1710 e 1711 c.c.](#), lamenta che la Corte di appello, ha confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui era stata ritenuta sussistente la sua responsabilità per la mancata coibentazione dei pilastri dell'edificio e la conseguente condensazione di umidità all'interno degli appartamenti: sostiene in proposito il ricorrente che il suo compito - il quale dava luogo a un'obbligazione di mezzi e non di risultato - era limitato al controllo di corrispondenza dell'opera al progetto, in cui non era prevista l'adozione di un simile accorgimento, mentre disporlo con ordine di servizio si sarebbe tradotto in un eccesso dai limiti del mandato ricevuto dalla committente, poiché avrebbe comportato una spesa eccessiva in relazione al carattere economico e popolare del fabbricato.

La doglianza non può essere accolta.

L'obbligazione del direttore dei lavori è effettivamente di mezzi, consistendo in un'attività di carattere intellettuale che non si estrinseca in un risultato di tangibile consistenza (v., per tutte, Cass. 22 marzo 1995 n. 3264). Ciò non significa, tuttavia, che l'incarico debba intendersi limitato al riscontro della conformità dell'opera al progetto, poiché il direttore dei lavori - così come l'appaltatore e ancora a maggior ragione, stante la sua preparazione tecnica - è tenuto all'individuazione e alla correzione di eventuali carenze progettuali, che impediscano quella "buona riuscita" per la quale egli è tenuto ad adoperarsi, secondo la prescrizione di legge pertinentemente richiamata nella sentenza impugnata (cfr. Cass. 26 luglio 1999 n. 8075). Del resto, nell'adire il giudice di secondo grado, lo stesso Procopio non aveva contestato che un simile controllo rientrasse tra i suoi compiti, ma aveva sostenuto che la mancata coibentazione consisteva in un "difetto successivo, quindi sfuggito alla osservazione della D.L.", né aveva negato di essersi attivato di propria iniziativa varie volte - come è stato rilevato dalla Corte di appello - con appositi ordini di servizio rivolti all'appaltatore, per porre rimedio ad altri difetti di costruzione.

Che poi un analogo intervento, in questo caso, potesse dare luogo a spese eccessive per il committente, in relazione alla natura economica e popolare del fabbricato, è questione che non può trovare ingresso in questa sede, perché non era stata prospettata nel giudizio a quo e implica la necessità di apprezzamenti di merito.

Con il successivo motivo di ricorso Vincenzo Procopio ribadisce, sotto il profilo dei vizi di motivazione, le censure rivolte alla sentenza impugnata con quello precedente, addebitando alla Corte di appello di aver trascurato la decisiva circostanza della mancata previsione, nel contratto di appalto, dei lavori in questione, non contemplati neanche nel progetto approvato dalle autorità competenti; aggiunge che egli "non necessariamente" avrebbe dovuto prevedere la successiva insorgenza di umidità all'interno degli alloggi, eliminabile con opportuni accorgimenti e dovuta in realtà all'avvenuta siliconatura dei serramenti, la quale non era stata da lui ordinata né tanto meno imposta.

Anche questa doglianza va disattesa.

Il giudice di secondo grado ha dato adeguatamente conto, in maniera ampia ed esauriente, delle ragioni della decisione sul punto: in primo luogo ha osservato esattamente - come già si è detto in occasione dell'esame del secondo motivo di ricorso - che il direttore dei lavori è tenuto comunque a tutti gli interventi necessari ai fini della buona riuscita dell'opera; ha poi rilevato che la presenza potenziale di ponti termici era nota al Procopio, il quale con normale diligenza professionale avrebbe dovuto avvedersi sia della necessità di isolarli con appropriate misure, sia della mancata attuazione di queste, da parte dell'appaltatore; ha considerato, altresì, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, che l'imponenza del fenomeno delle muffe presenti negli appartamenti e la loro localizzazione dimostravano che la siliconatura dei serramenti era stata una concausa secondaria, ma in ogni caso era attribuibile anch'essa al direttore dei lavori, poiché dal verbale di collaudo risultava che era stato lui stesso a disporla, prima dell'ultimazione dei lavori, su richiesta degli assegnatari.

Con il primo motivo del ricorso incidentale la cooperativa Vesuvio e i suoi soci lamentano che il giudice di secondo grado ha del tutto ommesso di pronunciare sul loro gravame, nella parte in cui avevano dedotto che l'avvenuto collaudo del fabbricato poteva avere effetto preclusivo, semmai, soltanto per l'appaltatrice società Prisma, ma non anche per il direttore dei lavori Vincenzo Procopio, stante la diversità dei rapporti intercorsi con l'uno e con l'altra, sicché non era giustificata la decisione del Tribunale, il quale aveva limitato la responsabilità anche del primo ai soli difetti emersi dopo l'accettazione dell'opera.

La censura deve essere accolta.

In effetti la Corte di appello è incorsa nel denunciato vizio di omessa pronuncia. Nel costituirsi nel giudizio di secondo grado promosso dal Procopio, gli originari attori avevano impugnato a loro volta, in via incidentale, la sentenza del Tribunale, affermando innanzi tutto che il collaudo, a causa dell'invalidità della nomina del professionista incaricato, non era loro opponibile né dall'appaltatrice né dal direttore dei lavori, ma aggiungendo altresì che "quanto sopra esposto...é addirittura ultroneo con riferimento alla domanda proposta nei confronti del progettista - direttore dei lavori ing. Procopio. Infatti, atteso che l'obbligazione del direttore dei lavori non si estrinseca in un risultato materiale e di cui si possa cogliere tangibilmente la consistenza, all'obbligazione del medesimo non è applicabile la disciplina per cui l'accettazione espressa o tacita dell'opera libera l'appaltatore da responsabilità per le difformità o i vizi della medesima...". Ebbene, tale ulteriore deduzione non è stata affatto presa in considerazione dal giudice di secondo grado.

Gli altri due motivi, con i quali la Vesuvio e i soci chiedono la cassazione della sentenza di appello, sono stati esposti, con identica formulazione, sia nel ricorso incidentale tempestivamente notificato al Procopio, sia in quello "principale" notificato anche alla Prisma (ugualmente nel rispetto del termine stabilito [dall'art. 370 c.p.c.](#)). A norma [dell'art. 333 c.p.c.](#), l'atto avrebbe dovuto essere unico, ma si tratta di una semplice irregolarità, che non compromette la validità e l'ammissibilità del secondo ricorso.

Con uno di tali motivi (primo del ricorso principale e terzo dell'incidentale) la Vesuvio e i soci insistono nell'assunto - disatteso dalla Corte di appello - secondo cui al collaudo non poteva

essere attribuito alcun effetto impeditivo del diritto al risarcimento dei danni anche per i vizi di costruzione manifestatisi anteriormente, in quanto il presidente della cooperativa Zambrano aveva conferito il relativo incarico all'arch. Maurizio Pegoraro, sia oltrepassando i limiti dei suoi poteri, dato che deliberazione circa la nomina era riservata dallo statuto al consiglio di amministrazione, sia agendo a danno della cooperativa stessa, per far eseguire verifiche puramente "di comodo", in malizioso accordo con l'appaltatrice, il collaudatore e il direttore dei lavori: decidendo diversamente, a dire dei ricorrenti, il giudice di secondo grado è incorso in violazione e falsa applicazione degli art. 1362 ss. e 2384 c.c., oltre che in vizi di motivazione.

Tra le argomentazioni addotte a sostegno di queste doglianze, vanno esaminate prioritariamente quelle svolte dai ricorrenti per ultime, con le quali viene affermato, da un lato, che l'art. 2384 non è applicabile quando il potere rappresentativo è bensì pieno, ma subordinato all'avvenuto esercizio di quello deliberativo, spettante a un diverso organo, dall'altro, che la norma non richiede la conoscenza, da parte del terzo, di tale condizionamento, essendo sufficiente l'intento di agire a danno della società.

Né l'una né l'altra tesi sono fondate, come esattamente ha ritenuto la Corte di appello: non la prima, perché la disposizione in considerazione limita l'opponibilità ai terzi di tutte "le limitazioni del potere di rappresentanza che risultano dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate", senza eccettuare quelle che derivano da "conflitti interni" conseguenti al difetto, all'invalidità o all'inefficacia della pregressa deliberazione dell'organo competente (cfr. Cass. 28 aprile 1994 n. 4033; Id. 28 novembre 1992 n. 12741); non la seconda, perché il requisito dell'aver "intenzionalmente agito a danno della società" non solo non esclude, ma anzi presuppone quello della conoscenza, nel terzo, del superamento dei limiti dei suoi poteri, da parte dell'amministratore (cfr. Cass. 10 agosto 1988 n. 4914, citata nella sentenza impugnata).

Nella prima parte dello stesso motivo, i ricorrenti hanno lamentato che erroneamente il giudice di secondo grado aveva reputato che non fosse stata oggetto di gravame da parte loro, almeno implicitamente, l'affermazione del Tribunale circa l'assenza di ogni prova, in ordine al fatto che la Prisma, oltre a conoscere il danno che sarebbe derivato dal "falso collaudo" per la cooperativa e i soci, sapesse anche del difetto, nel presidente Zambrano, del potere di dare il relativo incarico, senza previa deliberazione del consiglio di amministrazione. La doglianza è carente, per un verso, di specificità, per l'altro, di coerenza. Il primo difetto appare palese, se si considera che l'affermazione, secondo cui "la statuizione del Tribunale sul punto specifico non ha assolutamente trovato l'acquiescenza degli odierni ricorrenti", viene suffragata soltanto dal generico assunto, non ulteriormente precisato, secondo cui la contestazione era "immanente tutto il motivo di appello incidentale". Altrettanto evidente è poi l'inconferenza delle altre ragioni esposte dalla Vesuvio e dai soci: il fatto di aver invocato, in sede di appello, gli [art. 2377 e 2391 c.c.](#), sostenendo la loro applicabilità per analogia nella specie, non era in alcun modo significativo per ritenere che fosse stata impugnata la pronuncia di cui si tratta poiché tali disposizioni riguardano invece l'illegittimità delle deliberazioni assembleari e la responsabilità dell'amministratore che non si sia astenuto, versando in situazione di conflitto di interessi con la società; d'altra parte, gli elementi di carattere indiziario, che erano stati fatti valere in secondo grado (e vengono esposti di nuovo nei ricorsi in esame) in effetti attengono soltanto all'asserito accordo fraudolento intercorso tra il presidente della cooperativa Zambrano, l'amministratore della società Prisma Edile, il collaudatore Pegoraro e il direttore dei lavori Procopio, ma non anche alla conoscenza, da parte degli altri, della situazione di carenza di potere rappresentativo, nella quale agiva il primo.

L'altro motivo dei ricorsi della Vesuvio e dei soci (secondo sia dell'incidentale che del principale) concerne la somma di lire 245.194.336, pagata a loro dire indebitamente, in seguito ad ordini di servizio riguardanti lavori già previsti nel capitolato di appalto. In proposito, la Corte di appello ha ritenuto che nella domanda di risarcimento, proposta in primo grado dagli originari attori, non fosse compresa quella di rimborso del suddetto importo e che l'implicita decisione in tal senso del Tribunale non fosse stata oggetto di gravame. I ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione degli [art. 112, 342, 345 c.p.c.](#), nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostengono che la decisione è erronea e chiedono che l'esattezza dei contrari loro

assunti venga verificata mediante il diretto esame degli atti di causa, che affermano essere consentito in questa sede, vertendosi in un caso di omessa pronuncia.

Neppure questa censura può essere accolta.

Il vizio denunciato dai ricorrenti è configurabile quando una domanda non abbia formato oggetto di decisione, per non essere stata affatto presa in considerazione, mentre diverso è il caso in cui il giudice, come nella specie, l'abbia interpretata, attribuendole un'estensione diversa da quella che secondo la parte doveva essere riconosciuta (cfr., tra le altre, Cass. 19 settembre 1997 n. 9314).

In quest'altra ipotesi, il sindacato del giudice di legittimità è limitato ai vizi di motivazione, da cui però la sentenza impugnata è del tutto immune: la Corte di appello ha diffusamente spiegato, senza incorrere in vizi logici o giuridici, le ragioni che l'hanno portata a ritenere che con l'atto introduttivo del giudizio (considerato nel suo complesso, sia nella parte espositiva che nelle conclusioni, poi ripetute nelle due udienze di precisazione) gli attori avessero chiesto soltanto il risarcimento dei danni conseguenti ai vizi, dato che la vicenda dei pagamenti in eccesso risultava narrata esclusivamente "per colorire il quadro dei rapporti con la Prisma", com'era dimostrato dalla forma del tutto generica, vaga ed inconcludente, priva di ogni precisazione in ordine alla causa petendi e al petitum, alla composizione della somma: globalmente indicata, alla provenienza dei vari versamenti, alle opere corrispondenti. Né può essere presa in esame la deduzione dei ricorrenti, circa i successivi atti processuali con i quali, a loro dire, la domanda era stata comunque estesa alla somma in questione, senza che le altre parti formulassero alcuna eccezione di novità: di tali atti non solo non è stato trascritto, ma neppure indicato il tenore, come sarebbe stato indispensabile, in forza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Restano quindi assorbite le doglianze della Vesuvio e dei soci, riguardanti l'ulteriore assunto della Corte di appello, secondo cui non vi era stato gravame sulla implicita affermazione del Tribunale, relativa alla mancata proposizione in primo grado della domanda di cui si tratta.

In relazione alla censura accolta, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte di appello di Torino, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale della soc.

coop. Vesuvio ed altri; rigetta gli altri motivi dello stesso ricorso e gli altri due ricorsi; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Torino, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Roma, 6 dicembre 1999

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 MAG. 2000